

altri congegni micidiali o incendiarii, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni.

« Se il fatto avvenga in luogo e tempo di pubblico concorso, ovvero in tempo di comune pericolo, di pubbliche commozioni o calamità o disastri, la reclusione è da 8 a 12 anni. »

L'onorevole Lucchini è iscritto per parlare anche su questo articolo.

Ne ha facoltà.

Lucchini. Io chiedo scusa alla Camera se anche su questo articolo dovrò fare qualche osservazione, ma sarò molto breve (*Bene!*), tanto più breve inquantochè l'onorevole relatore, che pure mi rivolse espressioni molto cortesi, non ebbe però la cortesia di rispondere alle osservazioni che io credevo le più importanti sull'articolo primo, limitandosi a occuparsi di quelle di minor momento.

Ciò non mi incoraggia ad estendermi maggiormente sugli altri articoli.

Dico solamente che anche sull'articolo 2 ripeto la stessa osservazione intorno alla mancanza di coordinamento col Codice penale. Se del resto al Governo ed alla Camera questo coordinamento non interessa, non ci insisterò maggiormente. E tiro via, pago di aver rilevato l'inconveniente.

Osserverò poi l'improprietà di dizione dell'articolo 2, dove si parla di scoppi di materie incendiarie.

Osserverò infine come la pena comminata in questo articolo 2 sia sproporzionata, non solo con quella dell'articolo 1, ma anche con quella dell'articolo 3 in cui sicommina la reclusione da 8 a 12 anni, cioè la stessa pena che viene stabilita nel capoverso di questo articolo 2, per fatti assai più gravi. Nell'articolo 2 si prevedono le esplosioni fatte unicamente per fine di intimidazione; mentre invece nell'articolo 3 si prevede lo scoppio fatto per distruggere edifizii, ecc. La diversità è così palese, che non mi pare di dovermi soffermare maggiormente su questo proposito.

Ma un'altra sproporzione è pure da rilevare, fra la pena, cioè, che si dà per uno scoppio innocuo, con la sola possibilità di destare tumulti, di suscitare dei disordini, che è da 4 a 10 anni, e da 8 a 12 nel caso del capoverso, e la pena comminata per gli attentati alle ferrovie, che basta enunciare per comprenderne l'immensa gravità, che nel Codice penale è stabilita da 1 a 5 anni nei casi più semplici, e nei casi più gravi da 5

a 15, vale a dire una pena inferiore, almeno nel minimo, a quella sancita in questo articolo 2.

Finisco col rispondere alle osservazioni del presidente del Consiglio relative alle condizioni deplorabili nelle quali versa la polizia giudiziaria italiana. Non è un fatto dell'oggi, non è un peggioramento delle condizioni di ieri, nè attraverso gli ultimi quindici anni noi abbiamo da notare delle oscillazioni le quali possano giustificare in qualche maniera le asserzioni dell'onorevole presidente del Consiglio.

La statistica degli insuccessi della polizia italiana, statistica purtroppo dolorosa, segna una cifra persistente e costante dal 1880 in avanti, senza nessuna variante che faccia ritenere esservi stato nella direzione di questa polizia e nei capi del Governo, indirizzo e criteri diversi nel passaggio di uno ad altro Gabinetto.

Presentazione di relazioni.

Presidente. Invito l'onorevole Romanin-Jacur a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Romanin-Jacur. Mi onoro di presentare alla Camera, a nome della Giunta generale del bilancio, la relazione sul disegno di legge per autorizzazione della spesa straordinaria di lire 100,000 per provvedere al rimpatrio di operai italiani dalla Francia.

Presidente. Invito l'onorevole Dari a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Dari. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per nuove disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali.

Presidente. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Continua la discussione della legge sugli esplosivi.

Presidente. L'onorevole Mecacci ha facoltà di parlare per isvolgere il seguente emendamento:

« All'articolo 2. Chiunque al solo effetto d'incutere timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, colloca per lo scoppio o fa scoppiare bombe, macchine, involucri o